

IN BREVE:

1. In vigore il decreto "Adempimenti": molte le novità nel sistema tributario;
2. Nuova tassazione delle locazioni brevi;
3. Eventi catastrofali: dal 2024 obbligo di assicurazione per tutte le imprese;
4. Sono terminate al 31 dicembre 2023 le agevolazioni agli under 36 per l'acquisto della "prima casa";
5. Limite compensazioni modelli F24 2024;
6. La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni;
7. I fringe benefit del 2024;
8. Come accedere al "nuovo" patent box;
9. Fatturazione immediata e differita: le regole;
10. Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le PMI.

APPROFONDIMENTO:

- I. Tutte le novità del decreto "Adempimenti".

IN BREVE

1. In vigore il decreto "Adempimenti": molte le novità nel sistema tributario

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari", in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a **semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d'imposta** e a **riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti**. Tra le novità si segnalano modifiche al calendario delle dichiarazioni, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell'Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la *compliance*.

Vedi l'Approfondimento

2. Nuova tassazione delle locazioni brevi

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 63

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 63) interviene sul regime di tassazione previsto per i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

In particolare:

- incrementa dal 21% al **26%** l'aliquota di imposta a "**cedolare secca**" applicabile ai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di **più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta**;
- prevede che la ritenuta venga operata a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione;
- cambia le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'UE, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'UE che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

3. Eventi catastrofali: dal 2024 obbligo di assicurazione per tutte le imprese

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111

La Manovra di bilancio per l'anno finanziario 2024 prevede che tutte le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c. (quindi artigiani, commercianti, industrie, ecc., esclusi i professionisti), sono tenute a stipulare, **entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione attivo, voce BII numeri 1-2-3 (cioè terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale** (frane, terremoti, grandinate, alluvioni, inondazioni, esondazioni, ecc.).

L'**inadempimento** di tale obbligo pregiudica all'impresa l'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

4. Tassazione delle plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito del superbonus

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 64-67

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 64-67) modifica il TUIR, negli artt. 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza fiscalmente rilevante realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del superbonus. A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, la cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi agevolati con il 110%, **se non sono trascorsi più di 10 anni dalla conclusione dei lavori**, genera una plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi sulla quale si potrà applicare l'**IRPEF** o l'**imposta sostitutiva del 26%**. In particolare:

- se i lavori sono conclusi **da non più di 5 anni** rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, non si terrà conto delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura;
- se i lavori sono conclusi **da più di 5 anni** rispetto alla data di cessione e si è usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito nei costi da detrarre, ai fini del calcolo della plusvalenza, si terrà conto del 50% delle spese oggetto di cessione del credito o sconto in fattura rivalutate in base alla variazione dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- sono esclusi dalla tassazione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente per la maggior parte del periodo antecedente la cessione.

5. Limite compensazioni modelli F24 2024

In relazione ai limiti per l'utilizzo di crediti in compensazione in F24, ricordiamo che:

- per il 2020 il decreto "Rilancio" aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro;
- per il 2021 il decreto "Sostegni-bis" aveva raddoppiato l'incremento del limite di importo utilizzabile a 2 milioni di euro;
- **a decorrere dal 2023**, per effetto delle novità previste dall'art. 1, comma 72, della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), il **limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** è confermato a **2 milioni di euro**.

Il predetto limite va verificato secondo un "principio di cassa" riferito all'anno solare di presentazione dei modelli F24 e non in base all'anno di riferimento del credito utilizzato in compensazione.

I modelli F24 che comprendono compensazioni di qualsiasi tipo, sia con

saldo a zero che con saldo positivo, devono essere pagati utilizzando i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online).

A decorrere dal 1° luglio 2024 produrrà effetti la novità prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 94, legge n. 213/2023) che introduce un **divieto assoluto di compensazione in F24 per quei contribuenti che avranno ruoli esattoriali o accertamenti esecutivi per debiti erariali per un importo superiore a 100.000 euro**. Il divieto si applicherà ai contribuenti con debiti erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione e per i quali i termini di pagamento risulteranno scaduti senza che siano stati effettuati i dovuti pagamenti o senza che siano in atto provvedimenti di sospensione.

6. La riapertura dei termini per rideterminare il valore di partecipazioni e terreni

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 52 e 53

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 52 e 53, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha riaperto i termini per la **rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni** (edificabili e con destinazione agricola), **posseduti al 1° gennaio 2024**, dietro il versamento di un'**imposta sostitutiva nella misura del 16%** da effettuarsi entro il prossimo **30**

giugno 2024 in unica soluzione ovvero ratealmente, in tre quote annuali di pari importo.

Si tratta di fatto di una "riapertura" dei termini dell'istituto della rivalutazione, introdotto dagli artt. 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001, che consente, **ai soggetti non imprenditori**, di poter assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze, il valore "rideterminato" sulla base di una perizia, in luogo del costo o del valore di acquisto, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, parametrata al "valore di perizia", ovvero a quello risultante da un'apposita perizia di stima giurata, redatta da professionisti abilitati.

La nuova norma non cambia le peculiarità della disciplina, i profili oggettivo e soggettivo rimangono immutati e a cambiare, ai fini applicativi, sono soltanto i parametri temporali.

Il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato con il modello F24, utilizzando i codici tributo già istituiti con la Risoluzione n. 23/E/2023, con riferimento alla rivalutazione 2023.

7. I fringe benefit del 2024

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 16 e 17

La legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 16 e 17, legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha

previsto, con riferimento al solo anno d'imposta in corso:

- l'innalzamento del **limite di esenzione da 258,23 euro a 2mila euro**, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, e a mille euro per gli altri lavoratori dipendenti,
- incluso, in questo regime di esenzione e nell'ambito del medesimo unico limite, le somme erogate o rimborsate allo stesso dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

Ricordiamo:

- che si considerano "figli fiscalmente a carico" quelli che abbiano un reddito (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a 4mila euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni;
- che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo.

8. Come accedere al "nuovo" patent box

L'art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato la disciplina del patent box, sostituendo quello previsto dall'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e prevedendo un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione a software protetti da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli giuridicamente tutelati.

La nuova disciplina agevolativa consente di **maggiorare**, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive, **del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo** finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati (non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il c.d. know-how).

I soggetti che intendono **optare per il nuovo patent box** devono comunicarlo **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce l'opzione**. L'opzione ha **durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile**.

9. Fatturazione immediata e differita: le regole

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l'emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La **fattura immediata** è emessa, **per ciascuna operazione imponibile**, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa **all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente**.

La fattura immediata deve essere **trasmessa al SdI entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

L'**effettuazione dell'operazione ai fini IVA**, per le operazioni nazionali, corrisponde:

- alla data di stipula dell'atto, se riguardano beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Se anteriormente a questi eventi viene **emessa fattura** o viene **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera **effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile **emettere una fattura**

differita, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le **prestazioni di servizi individuabili** attraverso idonea documentazione, effettuate **nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**, può essere **emessa una sola fattura**, recante il dettaglio delle operazioni, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell'imposta a debito **nella liquidazione IVA del mese di effettuazione dell'operazione**.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, le stesse possono essere raggruppate in un'unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione IVA del mese di luglio.

Per le operazioni triangolari "interne" (ossia quelle in cui il primo cedente A vende merci a B, primo cessionario, con trasporto diretto da A a C, terzo destinatario, cessionario di B) la fattura che il promotore della triangolazione (B) deve emettere al proprio cliente (C) può essere emessa e computata ai fini della

liquidazione entro il mese successivo alla consegna o spedizione, effettuata dal primo cedente (A) al terzo destinatario (C).

10. Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le PMI

D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 15-bis

È entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, in applicazione del cosiddetto decreto "Anticipi" (D.L. 18 ottobre 2023, n. 145).

Le nuove disposizioni avranno validità per dodici mesi e confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come **l'importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro**, **l'ammissibilità per *small mid cap*** (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), **l'ammissibilità degli enti del terzo settore** e la **gratuità per le microimprese**. Allo stesso tempo, sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

APPROFONDIMENTO

I. TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO "ADEMPIMENTI"

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari", in vigore dal 13 gennaio 2024 e attuativo della legge n. 111/2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a **semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d'imposta** e a **riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti**. Tra le novità si segnalano modifiche al calendario delle dichiarazioni, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell'Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la *compliance*.

Si analizzano le principali disposizioni.

Le novità in materia di dichiarazione

Viene istituita una **dichiarazione dei redditi "semplificata" per i lavoratori dipendenti e i pensionati**, per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell'Agenzia siano rese disponibili ai contribuenti nell'area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione. In futuro, anche gli intermediari potranno accedere ai dati.

Dal 2024, inoltre, verrà **estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730**, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA. D'altro canto, dal 2024 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche in presenza di un sostituto d'imposta, potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all'Agenzia in caso di risultato a credito o effettuando il versamento IRPEF tramite F24 in caso di risultato a debito. Se la dichiarazione viene presentata direttamente all'Agenzia, l'applicativo della dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa.

Scadenza delle dichiarazioni

Per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per **presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e IRAP viene anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre)**. Analogamente, cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti IRES, che si sposta all'ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del D.P.R. n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.

Dal 1° aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche, dal 1° aprile (e non più 1° maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale, oppure in via telematica dal 1° aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre). Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all'art. 5 del TUIR, potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti IRES presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

(attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).

Per quanto riguarda il **modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno**.

Modifiche ai modelli dichiarativi

A partire dal periodo d'imposta 2023 viene prevista la **progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle Entrate può acquisire** tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Ridotte anche le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, **viene meno il requisito dell'indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e IVA** finora richiesto per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal D.L. n. 138/2011 (art. 2, comma 36-*vicies-ter*), ossia il dimezzamento delle sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 1 (per

violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA) del D.Lgs. n. 471/1997.

Semplificazione in arrivo, inoltre, per il **regime opzionale per Siiq e Siinq**, per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per esercitare l'opzione non sarà più necessario l'invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia, ma la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Novità significativa anche per la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (**modello 770**), per cui, a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025, viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una **forma semplificata di comunicazione dei dati**: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati

con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all'esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell'anno precedente, ampliabile con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Procedure e adempimenti più "snelli"

Il decreto **elimina l'obbligo di effettuare la Certificazione unica per i compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario e il regime fiscale di vantaggio**. Semplificazioni anche per i **depositari delle scritture contabili**, che, previo avviso al proprio assistito, potranno "liberarsi" dell'incarico comunicando la cessazione direttamente.

A partire dal 2024 per i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ne stabilirà i termini.

In materia di crediti d'imposta, già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023 (più precisamente, ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022) si stabilisce che la **mancata indicazione dei crediti d'imposta**

derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, IRAP e IVA, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta **non comporta la decadenza dal beneficio**, se spettante. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* (art. 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'art. 17 del Regolamento n. 115 del 2017.

Pausa ad agosto e a dicembre per gli invii del Fisco

Il decreto istituisce una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell'Agenzia delle Entrate per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati (artt. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972), ai controlli formali (art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973), alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004) e delle lettere per l'adempimento spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

La novità sugli ISA

Nella stessa ottica di semplificazione, viene prevista una **riorganizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale**

(ISA) attraverso alcune integrazioni e modifiche. Si prevede che l'attività di revisione degli ISA tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Viene inoltre operata una semplificazione dell'adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA.

Inoltre, viene previsto che l'Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024, per poi passare, dal 2025, entro il 15 del mese di marzo. Infine, vengono innalzate le soglie per l'apposizione del visto di conformità.

Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche

Con diversi interventi sull'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, vengono apportate alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali. In particolare:

- viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la **scelta** per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire **per comportamenti concludenti**;
- il **termine entro cui deve essere completato il pagamento** si amplia da

novembre al **16 dicembre** dello stesso anno di presentazione della dichiarazione;

- il **termine di versamento rateale** viene fissato **al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti**, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita IVA, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

Semplificazioni anche per le **liquidazioni mensili o trimestrali IVA**, per le quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a **100 euro il limite entro il quale il versamento dell'imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo**. Stessa regola **anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo**.

In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l'IVA, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute. Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

In un'ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di

imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

Nuove modalità per i pagamenti

Per facilitare i pagamenti, viene introdotta la possibilità di **addebito in conto dell'F24 con scadenze future**: per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente o l'intermediario potrà ricorrere all'autorizzazione in via preventiva all'addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le regole che saranno indicate da un Provvedimento. Inoltre, sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA.

Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione

Il decreto, infine, contiene disposizioni sul modello unico di delega agli intermediari per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul rafforzamento dei servizi digitali e dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall'Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale. Indicazioni anche per le procedure software per la memorizzazione



elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ed infine sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.